

Comune di BARBARANO MOSSANO

Provincia di Vicenza

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 14 del 19/07/2022

Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto *“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025 - verifica struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”*.

L’Organo di revisione economico-finanziaria:

- Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 16/07/2022 inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2023-2025;
- Ricordato che con Legge della Regione Veneto n. 5 del 09/02/2018, pubblicata sul BURV n. 16 del 16/02/2018, i Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano sono stati fusi in un unico Comune denominato “Barbarano Mossano” a far data dal giorno 17 febbraio 2018;
- Visto il Decreto del 8/05/2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
- Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Constatato che l’Ente nel triennio 2023 - 2025 intende procedere alle seguenti assunzioni:

- Turn over rispetto alle cessazioni che si verificheranno in ciascuna annualità secondo la normativa alle stesse applicabile, da specificare nel numero, nei profili professionali e nelle modalità di assunzione con successivi atti, disponendo, dove possibile, l’espletamento di procedure di progressione verticale, al fine di valorizzare le professionalità maturate all’interno dell’ente;
- Assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee e per progetti specifici, da espletarsi mediante contratti di lavoro interinale, assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile.

Richiamati:

- l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
- l’art. 1, comma 450, lett. a), della Legge n. 190/14, che prevede *“al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata: a) ai Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun Ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato”*.

- l'art. 1 – comma 229 – della Legge 208/2015, che prevede “A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente”.

Rilevato dunque che, per effetto di tali disposizioni, gli Enti di nuova istituzione, originati dalla fusione di più Comuni, possono assumere nuovo personale nel limite di spesa dei cessati nell'anno precedente e nel quinquennio successivo a quest'ultima non si applicano i vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni a tempo determinato, vale a dire l'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito nella Legge n. 122/10, purché non venga superata la somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascuno degli Enti partecipanti alla fusione nel triennio precedente, venga rispettato il limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e venga garantito l'equilibrio di bilancio.

Verificato il rispetto dei presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ed in particolare:

- l'Ente rispetta i vigenti vincoli generali in materia di contenimento della spesa di personale, essendo la presente programmazione dei fabbisogni contenuta nei limiti della spesa media di personale sostenuta dai due enti fusi nel triennio 2015/2017, così come evidenziato nel testo della delibera;
- non versa in condizioni deficitarie o di dissesto;
- si è adeguato alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009;
- nell'annualità in corso, precedente a quella oggetto della presente programmazione, sta rispettando i vincoli del pareggio di bilancio;

Dato altresì atto che l'Ente ha adempiuto all'obbligo di invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

esprime parere favorevole

In merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 31 ad oggetto “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025 - verifica struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”.

L'Organo di Revisione
Dr. Federico Bonato
(Documento sottoscritto con firma digitale)